ASC InSieme
Azienda Servizi per la Cittadinanza
Interventi Sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 43 DEL 21-03-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AD ASSITECA SPA BIENNIO 2016-2017.

LA DIRETTORA

Richiamati:
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di InSieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia – in Azienda Servizi alla Cittadinanza, InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:
- l'azienda Insieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n.1 del 23/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015";

Premesso che:
- con determinazione n. 47/2014 si è provveduto ad affidare a seguito di gara informale il servizio di brokeraggio ad Assiteca spa per l'anno 2014 a fronte di condizioni economiche ed i servizio vantaggiose;
- attualmente ASC è titolare di contratti assicurativi in relazione a tre macro aree in ordine ai rischi:
  a) Tutela delle Responsabilità: Assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e assicurazione per responsabilità civile autoveicoli;
  b) Tutela del patrimonio: Assicurazione Incendio per l'immobile che ospita la Casa Protetta;
  c) Tutela delle persone: Assicurazione Infortuni; Assicurazione Veicoli; Assicurazione Tutela legale;
- tutte le suddette polizze sono state rinegoziate durante l'anno 2014 con un lavoro di confronto da parte del broker ottenendo notevoli risparmi pari a circa il 30%;
- alcune polizze sono state chiuse a fronte di preventivi più vantaggiosi;
- il contratto con il broker a fronte di tali condizioni vantaggiose è stato rinnovato anche nell'anno 2015 con determinazione n. 43/2015;
- l'ammontare complessivo dei premi per le assicurazioni suddette per l'anno 2016 in relazione alle polizze attive è presumibilmente pari a euro 60.360,00 di cui seguite dal broker pari a euro 55.260,00 e quindi considerate le percentuali di provvigione per il broker il servizio ha un valore pari a circa 6.500,00 euro annui;

Considerato che:
- è necessario provvedere, entro i termini di scadenza delle polizze, ad una valutazione in relazione all'economicità ed efficacia dei servizi di brokeraggio e procedere all'affidamento di tale servizio;
- gli attuali assegnatari – ATI tra Uniconsult Srl e Assiteca Spa – sono in possesso dei necessari requisiti di legge per offrire servizi di brokeraggio essendo regolarmente iscritti al RUI di cui al D. Lgs. 209/2005;
- il servizio di brokeraggio è stato gestito dall'attuale assegnatario – ATI tra Uniconsult Srl e Assiteca Spa (ex GPA Spa) - con professionalità e tempestività ed ha comportato nell'ultimo anno una diminuzione dei costi pari circa al 30% rispetto agli anni precedenti;

Rilevato che l'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, con determinazione del Servizio Affari Generali, n.321 del 09/12/2015, ha prorogato alle stesse condizioni, anzi ottenendo una proposta migliorativa dal broker affidatario, la scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo al 31/12/2017 alla Società Assiteca Spa in quanto ha ritenuto di allinearsi alla scadenza diversi Comuni;

Preso atto che il Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, approvato ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 163/2006, che:
- a norma dell'art.1 per le acquisizioni di servizi espressamente previsti nel Regolamento stesso è obbligatorio si rispettino i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del suddetto D. Lgs. 163/2006;
- a norma dell'art. 16 le acquisizioni in economia beni e servizi il limite di somma non potrà eccedere l'importo di € 200.000,00 I.V.A. esclusa, per ogni singolo intervento;
- all'art. 17 lett. g) sono espressamente previsti i servizi assicurativi, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio assicurativi;
- a norma dell'art.20 co. 3 per importi inferiori a 40.000 Euro, l'Azienda può procedere ad affidamento diretto, con atto corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta

effettuata e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo.

Ritenuto opportuno, a fronte delle suddette premesse e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia, procedere con una trattativa diretta con l'attuale assegnatario richiedendo un rinnovo del contratto in essere agli stessi patti e condizioni per lo stesso periodo previsto dall'Unione in modo da allinearsi con il suddetto Ente e permettere alla scadenza una valutazione comune previa gara per l'affidamento del servizio per gli anni successivi;

Rilevato che Assiteca Spa accetta di rinnovare il contratto in essere per l'anno 2016 per i servizi di brokeraggio alle seguenti condizioni:

- Assiteca Spa in accordo con Uniconsult gestirà il 100% del servizio;
- i compensi derivanti dall'espletamento delle prestazioni professionali del broker non graveranno su ASC in quanto l'opera del Broker viene remunerata secondo consolidata consuetudine di mercato dalle compagnie assicurative;
- verranno applicate le provvigioni non superiori al 6% per i contratti relativi al ramo RCA e al 12% per quelli relativi agli altri rami assicurativi;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- **di rinnovare** il servizio di Broker ad Assiteca Spa Via Sigieri n.14 CAP 20135 Milano – C.F./P.IVA: 09743130156 – fino al 31/12/2017 secondo le disposizioni meglio specificate nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di dare atto** che l'importo presunto del servizio per il biennio 2016-2017 è pari a euro 13.000,00 ma che non graveranno sull' Azienda oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e\o individuate secondo le procedure previste e che verranno applicate le provvigioni non superiori al 6% per i contratti relativi al ramo RCA e al 12% per quelli relativi agli altri rami assicurativi.

- **di dare atto** che sono attivi CIG specifici relativi ad ogni polizza assicurativa.

Casalecchio di Reno, 21 Marzo 2016

La Direttora

Cira Solimene

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO

La Società Assiteca SpA, attraverso la propria sede di Bologna ubicata in via Persicetana Vecchia 28 –40132 Bologna, - iscritta al RUI con n.B000098643 di cui al D.Lgs 07/09/2005 n. 209, codice fiscale n. 10058820159 e la Società UNICONSULT S.r.l. con sede a Bologna, in Via dell'Arcoveggio 70 – 40129 - Bologna, iscritta al RUI con n.B000014386 di cui al D.Lgs 07/09/2005 n. 209, codice fiscale n. 01428630352, d'ora innanzi denominate "broker", si impegnano ad espletare per l'AZIENDA "INSIEME" AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA - INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA, e che nel contesto per brevità verrà chiamata "Azienda" le prestazioni professionali acconsentite dalla Legge, di cui al successivo art. 4), e nei termini previsti dal presente Disciplinare.

ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI

Il presente incarico cesserà di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione da parte del Broker al R.U.I. di cui al precedente art. 1).
Il Broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, ai sensi di Legge, e con massimale non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha durata fino al 31.12.2017.
L'Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovare il contratto per un eguale periodo, previo assenso delle parti e adozione di apposito provvedimento.

ART. 4 - ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire all'Azienda supporto e consulenza in materia assicurativa, ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

a. identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell' Azienda per approfondire le reali esposizioni dell'ente, anche in relazione ai rapporti contrattuali e di servizio con i Comuni costituenti l' Azienda;
b. analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi operatori e delle loro relative coperture assicurative;
c. individuazione delle coperture assicurative occorrenti, in relazione ai rischi individuati ed alle coperture assicurative già in essere presso i Comuni costituenti l' Azienda;
d. elaborazione di un programma assicurativo finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell' Azienda;
e. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell' Azienda;
f. assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte, come precisato al successivo punto 8) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;
g. predisposizione di un apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie imprese di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;

h. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi. In particolare il Broker si è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all' Azienda la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;
i. assistenza tecnica e legale e gestione di eventuali sinistri, anche quando l' Azienda venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri coinvolgano contratti assicurativi stipulati dai Comuni costituenti l' Azienda
Per i danni che l' Azienda subisce per responsabilità di terzi, il Broker è autorizzato dall'Ente ad avvalersi della collaborazione di uno o più legali scelti discrezionalmente dallo stesso Broker fra i legali di propria fiducia. L'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico all' Azienda
j. presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, e/o dichiarati senza seguito;
k. consulenza e assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo;

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell' Azienda né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall' Azienda potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente, nelle forme di legge.
La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell' Azienda pur avvenendo esclusivamente per il tramite il broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell' Azienda nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

ART. 6 - COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'incarico conferito al Broker, e per l'espletamento delle prestazioni professionali stabilite dal presente disciplinare di incarico, non graveranno sull' Azienda oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e\o individuate secondo le procedure previste. Verranno applicate le provvigioni non superiori al 6% per i contratti relativi al ramo RCA e al 12% per quelli relativi agli altri rami assicurativi.
L' Azienda non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

ART. 7 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell' Azienda:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare *in toto*, parzialmente, ovvero di rifiutare le proposte presentate;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L' Azienda ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico professionale, di cui al D.Lgs. 07/09/2005 n° 209, imputabili a negligenze errori

ed omissioni del Broker.
Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l' Azienda potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato.
La revoca avrà effetto al quindicesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

ART. 9 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro ove ha sede legale l' Azienda

Art. 10 – STIPULA
Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di negoziazione fra loro.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto dell'avvenuto scambio di informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ognuna manifestando, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali effettuati dall'altra parte.
La presente scrittura privata è esente da bollo a norma del DPR 642/72 allegato A Tariffa Parte II art 24 (atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza) e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Casalecchio di Reno, 21 Marzo 2016

Per ASC InSieme
La Direttora
(firmato digitalmente) Il Broker

****

Casalecchio di Reno, 21 Marzo 2016

La Direttora
Cira Solimene